

STUDIO LEGALE
Avv. EMANUELA MAZZOLA
MAGISTRATURE SUPERIORI

Roma, 20 Maggio 2014

Spett.Le
FP CGIL
Via L. Serra n. 31
00153 Roma

All'attenzione di Nicoletta Grieco

Oggetto: Direttiva per la riassegnazione del personale amministrativo negli uffici del Giudice di Pace in soppressione (art. 4, comma 2, D. Lgs. 156/2012).

E' stato chiesto alla scrivente un parere in merito alla Direttiva emarginata in oggetto con la quale il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi ha impartito disposizioni ai Presidenti di Corte di Appello e Procuratori Generali per la riassegnazione del personale già assegnato agli Uffici del Giudice di Pace in soppressione.

In particolare, è stato chiesto alla scrivente se vi fossero i presupposti per impugnare dinanzi al T.A.R. competente la Direttiva citata, soprattutto relativamente al fatto che, mentre la normativa fa riferimento agli uffici << limitrofi >>, la Direttiva, nel disporre in ordine alla riassegnazione del citato personale, fa riferimento ai <<circondari >>. La preoccupazione è data dal fatto che alcune unità di personale di uffici soppressi potrebbe trovare più conveniente e rispondente alla normativa vigente l'assegnazione ad uffici che, pur appartenenti ad altri circondari, maggiormente soddisfano il requisito della vicinanza al quale ha fatto riferimento il legislatore con la formula <<limitrofi >>, e cioè uffici non necessariamente appartenenti al medesimo circondario di provenienza del dipendente.

Ciò premesso, al fine di rispondere al quesito, occorre partire dalla normativa di riferimento.

Il D. Lgs. 156/2012 ha ad oggetto la <<Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei Giudici di Pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della L. 148/2011.>>

L'art. 4 del citato Decreto Legislativo, disciplinante la <<Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo>>, stabilisce testualmente: << Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in

Segue

servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze>>.

Dunque, come da espressa disposizione che precede, la riassegnazione del personale amministrativo deve essere fatta con Decreto del Ministro e nel rispetto dei criteri imposti dalla norma.

Con D.M. 7/03/2014 sono state dettate varie disposizioni, tuttavia nessuna riguardante la riassegnazione del personale.

Ed ancora, con successivo D. Lgs. 14/2014 sono state apportate modifiche al D. Lgs. 156/2012 che non interferiscono con l'art. 4 del medesimo Decreto.

Non solo. A ben guardare, la Direttiva neanche provvede alla riassegnazione del personale, avendo disposto che la procedura debba essere ripartita tra i vari distretti, delegando la realizzazione della stessa agli organi di vertice distrettuale.

Ricostruito il quadro, la prima anomalia che si riscontra è l'uso di uno strumento per regolamentare le riassegnazioni del personale, quale la Direttiva o circolare che dir si voglia, che non ha carattere normativo, mentre il D. Lgs. 156/2012 rimanda ad una fonte normativa, il Decreto Ministeriale, se pure regolamentare e cioè di secondo grado.

Dell'altra anomalia si è in parte già detto: la Direttiva viola la norma ex art. 4 del D. Lgs. 156/2012 laddove non garantisce la riassegnazione del personale ad uffici limitrofi.

A dire il vero, nella premessa, la Direttiva precisa che il personale debba essere trasferito nel Tribunale e Procura limitrofi all'ufficio del giudice di pace oggetto di soppressione. Tuttavia, nella parte dispositiva, non ribadisce il criterio della vicinanza quale criterio da utilizzare per la individuazione delle sedi di riassegnazione. Non solo. Considerata la delega agli organi di vertice distrettuale, è implicito ed ovvio che questi organi provvederanno alla riassegnazione del personale assegnandolo ad uffici del distretto, così che finisce per scomparire il concetto di vicinanza indicato dalla normativa.

Si rinvengono poi altre anomalie nella Direttiva, indici più che altro di cattiva amministrazione e che non ledono direttamente gli interessi dei dipendenti.


Ciò rilevato, si ritiene non opportuno procedere con una impugnazione della Direttiva e più proficuo attendere le concrete determinazioni che verranno adottate, ben

Segue

potendosi proporre ricorso contestualmente contro il provvedimento di riassegnazione, ove pregiudizievole, unitamente all'impugnazione della Direttiva e ad eventuali provvedimenti più generali adottati dagli organi di vertice per i singoli circondari come delegati dalla Direttiva medesima.

Anche in considerazione della presumibile esiguità del numero di dipendenti che si troverà nella condizione di avere maggiori benefici, in termini di vicinanza, per il caso di riassegnazione a diverso circondario. Sarà interesse ed onere di costoro proporre tempestivamente eventuali ricorsi al TAR.

Con osservanza.

Avv. Emanuela Mazzola


00193 ROMA VIA TACITO 50

TEL. 06.68.73.105 - 06.68.80.96.00 - FAX 06.68.21.48.63

E MAIL: avvocato.mazzola@libero.it PEC: emanuelamazzola@ordineavvocatiroma.org

C.F. MZZMNL66A50F937B P. I.V.A 10456600583